

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
VIA MARTIRI XXX APRILE N. 30 – 10093 COLLEGNO (TO)
CONTRATTO
TRA

L'Azienda Sanitaria Locale TO 3 (nel seguito "A.S.L."), P.I. 09735650013, nella persona del Direttore del Distretto di Collegno Dr.ssa Paola FASANO nata a Moncalieri (TO) il 28.11.1957, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede legale dell'A.S.L. TO3 in Collegno (TO), Via Martiri XXX aprile n. 30;

Il C.I.S.A.P. (Consorzio Intercomunale per i Servizi alla Persona) per i Comuni di Collegno e Grugliasco, (nel seguito "Ente Gestore"), P.I. 07477280015, nella persona del legale rappresentate, Dott. Mauro PERINO nato a Torino il 26.07.1953 domiciliato ai fini del presente atto presso la sede centrale del C.I.S.A.P. in Grugliasco (TO) Via Leonardo Da Vinci, 135;


E

La Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo De' Paoli per "Casa San Giuseppe" di Grugliasco (nel seguito "Presidio"), C.F. 80064750013, con sede legale in Torino, Via Nizza 20, legalmente rappresentata da Suor Maria Pia BERTAGLIA

PREMESSO CHE

L'A.S.L. TO3 e l'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali intendono avvalersi della Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo De' Paoli che esercita attività socio-assistenziale-sanitaria per anziani all'interno del presidio "Casa San Giuseppe" sito in Grugliasco (TO) Piazza Marconi 1, per l'erogazione dell'assistenza residenziale socio-sanitaria integrata a favore degli anziani non autosufficienti;

Il presidio "Casa San Giuseppe" con sede in Grugliasco (TO) è autorizzato al funzionamento ed è in possesso dei requisiti strutturali di cui al regime definitivo (ex



D.G.R. 45-4248 del 2 agosto 2012) sulla base del provvedimento n. 199 del 21.04.2006 per i posti letto autorizzati che mette a disposizione dell'A.S.L. e dell'Ente Gestore secondo le modalità e condizioni di cui infra.

Il presidio risulta inoltre accreditato ai sensi della D.G.R. 25-12129 del 14 settembre 2009 "Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie".

In attuazione della D.G.R. 69-481 del 2 agosto 2010 il presidio risulta aver adottato tutti gli strumenti necessari atti a garantire i Flussi Informativi previsti dalla normativa citata.

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R 25-12129 del 14 settembre 2009 con successive modifiche apportate dalla D.G.R. 85-6287 del 2 agosto 2013.


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

L'A.S.L. e l'Ente Gestore si avvalgono del Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna/residenziale socio-sanitaria integrata a favore degli anziani non autosufficienti ai quali sia stata attribuita una delle seguenti intensità assistenziali:

- Bassa
- Medio Bassa
- Media
- Medio Alta
- Alta
- Alta Livello Incrementato

Il presidio garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti dalla normativa regionale ed il



modello organizzativo gestionale. Tale modello dovrà essere conservato agli atti presso il presidio e reso disponibile su richiesta dell'A.S.L..

Il gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio è pienamente responsabile per gli impegni assunti nel presente contratto.

Le parti convengono sull'opportunità di ricercare nuove soluzioni comuni alle domande del territorio, che non di rado richiedono soluzioni diverse non strettamente residenziali, quali ad esempio interventi semiresidenziali, domiciliari, di inserimento temporaneo e/o di sollievo alle famiglie.

Art. 3 – Requisiti autorizzativi

Il presidio si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi previsti dal quadro legislativo di riferimento.


Per ciò che attiene la dotazione di personale, il presidio si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del personale stesso in relazione agli standard ed al modello gestionale definito a livello regionale.

Il Presidio si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente (comunque non oltre giorni tre) all'A.S.L. e all'Ente Gestore ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, in caso di proroga o rinnovo del presente contratto, il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione ed accreditamento.

Il presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla D.G.R. 45-4248 del 2 agosto 2012, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti.

Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

Nei presidi con posti letto adibiti alle fasce "Medio Alta", "Alta" e Alta Livello Incrementato" deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico preferibilmente specialista in geriatria e/o medicina interna e/o in organizzazione ed igiene dei servizi sanitari, come previsto dalla D.G.R. n. 17-15226 del 30 marzo 2005



e ripreso dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012, che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.

I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 25 del 14 settembre 2009 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.

L'A.S.L. e l'Ente Gestore possono accedere a tutti i locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, possono altresì accedere alla documentazione riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti ed organismi preposti dalla normativa vigente.

In caso di inadempienza alle prescrizioni impartite dai soggetti preposti all'attività di vigilanza o in caso di omissioni o carenze tecniche, strutturali, igieniche, organizzative, gestionali o a seguito di accertamenti pregiudizievoli alla tutela psico-fisica delle persone ospitate nel presidio od ancora alla sicurezza delle persone ospitate e del personale operante, l'A.S.L. e l'Ente Gestore, sentita la Commissione di Vigilanza possono sospendere il contratto ed avviare la procedura per la risoluzione anticipata del medesimo, dandone contestuale notizia alla competente Commissione di Vigilanza ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4 – Procedure di accoglienza

Il presidio si impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli anziani inviati secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni anziano inserito il Piano di Assistenza Individuale ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5 – Sistema tariffario e pagamenti



La tariffa giornaliera, comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente Gestore, è determinata dal Piano Tariffario regionale in vigore, in relazione alla fascia assistenziale e con suddivisione della compartecipazione al costo nella misura ivi stabilita.

Le eventuali modifiche del Piano Tariffario troveranno immediata applicazione, senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.

Livello di intensità	Tariffa giornaliera al 01/10/2013			Tariffa giornaliera al 01/03/2014			Tariffa giornaliera al 01/09/2014			Tariffa giornaliera al 01/03/2015		
	Quota A.S.L.	Quota Utente /E.G.	Totale	Quota A.S.L.	Quota Utente /E.G.	Totale	Quota A.S.L.	Quota Utente /E.G.	Totale	Quota A.S.L.	Quota Utente /E.G.	Totale
Alta Int. Liv. Inc.	49,81	49,80	99,61	50,61	50,61	101,22	51,42	51,41	102,83	52,22	52,22	104,44
Alta	46,61	46,60	93,21	47,03	47,02	94,05	47,45	47,44	94,89	47,87	47,88	95,73
Media Alta	41,46	41,46	82,92	42,31	42,30	84,61	43,16	43,15	86,31	44,00	44,00	88,00
Media	38,68	38,68	77,36	38,68	38,68	77,36	38,68	38,68	77,36	38,68	38,68	77,36
Medio Bassa	36,50	36,50	73,00	36,50	36,50	73,00	36,50	36,50	73,00	36,50	36,50	73,00
Bassa	35,78	35,78	71,56	35,78	35,78	71,56	35,78	35,78	71,56	35,78	35,78	71,56

L'aggiornamento periodico delle tariffe per le strutture R.S.A. per anziani non autosufficienti di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 è definito dalla Regione Piemonte con cadenza di norma biennale.

Le attività, i servizi e le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non inclusi nella tariffa e pertanto a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio prestazione extra-tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa Geriatrica dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente Gestore delle Funzioni Socio-Assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del presidio. Nel caso in cui la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

Il costo dei servizi aggiuntivi si potrà applicare solo agli utenti senza integrazione dell'Ente Gestore delle Funzioni Socio-Assistenziali.

Eventuali incrementi tariffari per particolari tipologie di utenza, non riconducibili alle fasce assistenziali di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale definito dall'Unità di Valutazione Geriatrica competente, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte dei soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto.


Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti diurni e dei posti letto convenzionati ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili inviati dall'A.S.L., nei limiti previsti dalla normativa regionale ed in base alle spese programmate dall'A.S.L. e dall'Ente Gestore, in attuazione e nel pieno rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato – nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il presidio – dall'A.S.L. e del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Il pagamento della quota sanitaria viene corrisposta dall'A.S.L. ed il pagamento della quota alberghiera è a carico dell'ospite, con eventuale integrazione da parte dell'Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali competente per territorio di residenza dell'assistito qualora il reddito dell'utente sia insufficiente.

Il Presidio si impegna ad emettere mensilmente fatture (o eventuale altro documento fiscale ammesso) per distretto di residenza che ha disposto l'inserimento, allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L..

I pagamenti avverranno, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza delle prestazioni erogate, nei termini di legge vigenti.

E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi



degli artt. 4, 6, 7 e 8 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia socio-sanitaria.

La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6 – Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche

Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodo di rientro a domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e dell'Ente Gestore circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.


In applicazione della D.G.R. 69-481 del 2 agosto 2010 riguardante i Flussi Ministeriali, la struttura si impegna a rivalutare periodicamente l'ospite e a garantire i flussi informativi previsti dalla norma oltre che a rivalutare il paziente ogni volta che sia necessario. In ogni caso ogni variazione del grado di non autosufficienza dell'ospite devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. e all'Ente Gestore e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale.

L'A.S.L. e l'Ente Gestore, attraverso la competente U.V.G., si impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura.

In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I..

L'A.S.L. e l'Ente Gestore, attraverso la competente U.V.G., nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali.

I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o suo delegato, con l'eventuale assistenza dei membri



dell'equipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia delle persone inserite e, qualora nominato, dal Tutore o dall'Amministratore di Sostegno.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. e all'Ente Gestore.

A partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione delle quote giornaliere previste a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, dell'Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali, le stesse saranno nuovamente corrisposte dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. e, nel caso di ospiti a loro carico, all'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali interessato.

Art. 7 – trasporti per prestazioni diagnostiche e specialistiche

In applicazione di quanto previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 Allegato 1 punto 5.5 – Altre attività: “le prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche, qualora non erogabili direttamente nell'ambito della struttura residenziale, o per ricovero ospedaliero programmato, sono garantite dall'A.S.L. per gli utenti in convenzione con integrazione tariffaria da parte dell'Ente Gestore delle Funzioni socio-assistenziali; coloro che non fruiscono di detta integrazione tariffaria provvedono in proprio al pagamento del costo del trasferimento”.

Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 85-6287 del 2 agosto 2013 il trasporto per rientro da ricovero ospedaliero è a carico della struttura in quanto ricompreso nella tariffa giornaliera.

Viene prevista la seguente procedura:

- 1) il medico curante attesta l'intrasportabilità con i comuni mezzi dell'utente sul ricettario;
- 2) il Responsabile della struttura residenziale redige la richiesta di autorizzazione



al trasporto sul modello M APISS 019 e allega copia dell'attestazione del medico curante dalla quale risulti l'intrasportabilità con i comuni mezzi;

- 3) la richiesta viene trasmessa (direttamente o tramite fax) al Distretto su cui insiste la struttura per l'autorizzazione con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla data prevista per il trasferimento;
- 4) se autorizzata, la richiesta di trasporto viene trasmessa alla S.C. Logistica che comunicherà alla struttura che ospita l'utente le successive modalità operative.

Si ricorda che con la Circolare Regionale del 16/04/2007: "Indirizzi relativi all'attività di vigilanza e all'attività di controllo del rispetto delle Convenzioni nelle strutture per anziani" viene altresì chiarito che le spese per i trasporti da e per l'ospedale e/o presso strutture sanitarie o socio-sanitarie (esclusi quelli garantiti dall'A.S.L. e dall'emergenza 118) sono ricomprese nelle tariffe giornaliere.

Nel caso di assistiti non inseriti dall'A.S.L. TO 3 il trasporto è a carico dell'A.S.L. che ha disposto l'inserimento ed avviene con le stesse suddette modalità, ovvero a carico dell'assistito stesso se inserito privatamente .

L'assistenza protesica integrativa ed i farmaci sono garantiti in base alle disposizioni di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 ed integrazioni di cui alla D.G.R. 85-6287 del 2 agosto 2013.

Art. 8– Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio ed al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla normativa attualmente in vigore, in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

Art. 9 – Sanzioni



Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

L'A.S.L. e l'Ente Gestore, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti affidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni.

La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

Art. 10– Controversie

Le controversie di natura patrimoniale potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti.

La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con l'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.


Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg del c.p.c..

Art. 11 – Durata e recesso

Il presente contratto avrà validità fino all'emanazione di norme o leggi che modifichino i criteri di convenzionamento.

Il contratto viene redatto in sei copie, una per ciascun contraente, una per l'Ufficio Legale dell'A.S.L., una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.



In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'A.S.L. e all'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali interessato.

Art. 12 – Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt.n. 5 e 39 del D.P.R. 26.04.86 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto,

Collegno il 17.01.2014



Il Legale Rappresentante

Il Direttore del Distretto di Collegno

Congregazione Figlie della Carità di San

Vincenzo De' Paoli

Suor Maria Pia BERTAGLIA

Dr.ssa Paola Fasano

Il Direttore Generale del C.I.S.A.P.

Dott. Mauro Perino